

La responsabilità personale e solidale nelle associazioni non riconosciute

1. La personalità giuridica di diritto privato.

Il codice civile distingue tra associazioni riconosciute come persone giuridiche (articoli da 14 a 35) e associazioni non riconosciute come persone giuridiche (articoli da 36 a 38).

Ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 "*Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto*", il riconoscimento della personalità giuridica avviene mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche di diritto privato.

La competenza ad emanare il relativo provvedimento spetta:

- i. alle Regioni per le associazioni operanti nei settori attribuiti alla competenza regionale e per quelle le cui finalità statutarie si esauriscano in una sola regione;
- ii. alle Prefetture in tutti gli altri casi.

La domanda deve essere depositata presso la Regione competente o presso la Prefettura nella cui provincia è posta la sede legale, allegando copia autentica dello statuto e dell'atto costitutivo oltre ad una serie di documenti indicati dalla Circolare n. M/5501/30 del Ministero dell'Interno (Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale, Servizio cittadinanza, Affari speciali e patrimoniali, Divisione affari speciali) del 23 febbraio 2001, necessari per verificare, in particolare, che il patrimonio sia adeguato per la realizzazione dello scopo.

In sintesi, il Ministero ritiene che le domande di riconoscimento giuridico debbano essere corredate da:

1) due copie, di cui una autentica in bollo (fatte salve le esenzioni di legge), dell'atto costitutivo e dello statuto, redatti per atto pubblico;

2) una relazione illustrativa sull'attività svolta e/o su quella che si intenderà svolgere, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante;

3) una relazione sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, corredata da una perizia giurata di parte qualora l'ente sia in possesso di beni immobili, nonché da una certificazione bancaria comprovante l'esistenza, in capo all'ente stesso, di un patrimonio mobiliare;

4) copia dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi approvati nell'ultimo triennio o nel periodo intercorrente tra la costituzione e la richiesta di riconoscimento;

5) elenco dei componenti gli organi direttivi dell'ente ed indicazione del numero dei soci, sottoscritti dal legale rappresentante.

L'atto costitutivo e lo statuto devono essere redatti nella forma dell'atto pubblico e devono rispettare le norme previste dal codice civile per le associazioni riconosciute nonché le indicazioni previste dalla sopra citata Circolare ministeriale.

Entro il termine di centoventi giorni dalla presentazione della domanda il Prefetto provvede all'iscrizione, salvo che ravvisi ragioni ostative all'iscrizione ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata. In questo caso la Prefettura ne dà motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti. Se, nell'ulteriore termine di trenta giorni, il prefetto non comunica ai richiedenti il motivato diniego ovvero non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.

2. Responsabilità civile dell'ente associativo e degli amministratori

2.1 Nelle associazioni riconosciute

Le associazioni riconosciute sono dotate di una autonomia patrimoniale perfetta in base alla quale il patrimonio dell'associazione si presenta distinto ed autonomo rispetto a quello degli associati e degli amministratori.

Conseguentemente, delle obbligazioni assunte in nome dell'associazione risponde solo l'associazione con il suo patrimonio, con esclusione di qualsivoglia responsabilità degli amministratori o di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Sotto un diverso profilo, ricordiamo che ai sensi dell'articolo 18 del codice civile gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato.

Gli amministratori sono, quindi, tenuti ad eseguire l'incarico ricevuto con la diligenza media appropriata al tipo di prestazione dovuta. In caso di negligente adempimento di un obbligo imposto dalla legge o dallo statuto gli amministratori sono tenuti al risarcimento dei danni arrecati all'ente. Se l'attività è svolta gratuitamente la responsabilità per colpa è, in ogni caso, valutata con minor rigore.

Nel caso di amministrazione plurima la responsabilità degli amministratori non discende dalla mera appartenenza all'organo ma dipende dalla partecipazione effettiva all'atto dannoso o dal

mancato dissenso. In tali casi è solidale anche se l'amministrazione è disgiuntiva e non collegiale.¹

Infine, si ritiene che gli amministratori siano responsabili nei confronti dei creditori dell'ente per il pregiudizio arrecato trasgredendo i doveri inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio: si configurerebbe una responsabilità di natura extracontrattuale ex articolo 2043 del codice civile.

2.2 Nelle associazioni non riconosciute

L'associazione non riconosciuta, anche se sfornita di personalità giuridica, è tuttavia considerata dall'ordinamento come centro di imputazione di interessi, di situazioni di rapporti giuridici e, quindi, come soggetto di diritto distinto dagli associati, essendo dotata di una propria organizzazione interna ed esterna, di un proprio patrimonio costituito dal fondo comune e di una propria capacità sostanziale e processuale.

Essa gode però di autonomia patrimoniale imperfetta.

L'articolo 38 del codice civile, infatti, dispone che "per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione".

Tale responsabilità personale e solidale si configura non come un debito proprio ma come una forma di fideiussione *ex lege* disposta a tutela dei terzi che possono ignorare la consistenza economica del fondo comune e fare affidamento sulla solvibilità di chi ha negoziato con loro.

Per tali obbligazioni vale l'assoggettabilità del diritto del terzo creditore alla decadenza prevista in materia di fideiussione dall'articolo 1957 codice civile, in base alla quale la responsabilità viene meno se il creditore non abbia proposto le sue istanze entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale².

Si applicano, inoltre, i principi concernenti la fideiussione solidale (articolo 1441, comma 1, c.c.), in base ai quali non si richiede la tempestiva escussione del debitore principale ma è sufficiente ad impedire l'estinzione della garanzia che il creditore, a sua scelta, eserciti tempestivamente (entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale) l'azione nei confronti del debitore principale o del fideiussore³.

Non è prevista, quindi, a favore degli associati e degli

¹ In tal senso, autorevole dottrina quale F. Galgano.

² Cass. Civ., Sez. I, 17-06-2015, n. 12508.

³ Cassazione civile, sez. lavoro 26 febbraio 1985 n. 1655, in Giur. It. 1986, I, 1, 1247 (nota).

amministratori che hanno agito in nome e per conto dell'associazione il *beneficium excussionis*; quindi il creditore non deve necessariamente prima agire sul patrimonio dell'associazione.

Unanime giurisprudenza rileva come la responsabilità personale e solidale sancita dall'art. 38 cod. civ. non sia attribuita al soggetto in virtù della mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, ma occorre che il rappresentante abbia realmente posto in essere un'attività negoziale finalizzata alla nascita di un'obbligazione in capo all'associazione. Anzitutto, affinché quanto previsto possa venire in essere, è necessario che colui che agisce in nome e per conto dell'associazione sia "effettivamente abilitato a spenderne il nome o secondo lo schema tipo della rappresentanza, o dell'immedesimazione organica, fermo restando che l'associazione possa comunque ratificarne l'operato con comportamenti concludenti"⁴.

Pertanto, posto che l'operato del soggetto rappresentante è volto alla realizzazione di effetti che trascendono la sfera giuridica del rappresentante, si desume non solo che la responsabilità di chi agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non sia neanche in parte ascrivibile ad un'obbligazione propria dell'associato, ma anche che questa, rispetto alla responsabilità primaria della associazione, sia puramente accessoria: colui che ha agito per conto dell'associazione, ha un obbligo la cui natura è equiparabile ad una garanzia "ex lege", per cui, chi invocasse in giudizio tale responsabilità sarebbe tenuto a provare in concreto l'attività negoziale svolta in nome e nell'interesse dell'associazione⁵.

Ciò posto, va da sé che la responsabilità personale e solidale di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione resta ferma in capo a chi ha realmente posto in essere l'attività negoziale fonte dell'obbligazione, senza che si verifichi, in alcun modo, una successione nel debito⁶. E' comprensibile che l'interpretazione della norma auspichi a tutelare l'affidamento di terzi sul patrimonio personale di tali soggetti, di talché la responsabilità del singolo non grava su tutti coloro che, succedendosi nel tempo, assumono la rappresentanza dell'associazione.

Risalente giurisprudenza di legittimità⁷, confermata da un Tribunale nel 2006⁸, ha esplicitato che i principi relativi al

⁴ Cass. Civ. Sez. lavoro, n. 11772/2003.

⁵ Cass. Civ., Sez. III, 24.10.2008 n. 25748; Cass. Civ., Sez. III, 25-08-2014, n. 18188.

⁶ Cass. Civ., Sez. III, 29-12-2011, n. 29733; Cass. Civ. n. 718/2006.

⁷ Cass. Civ. n. 3579/1971.

⁸ Trib. Bari, 11.12.2006.

regime di responsabilità solidale possano essere riferiti tanto ai rapporti negoziali quanto a quelli extranegoziali.

La Suprema Corte⁹, sancendo che "la responsabilità aquiliana investe tutti gli organi dell'ente e si fonda sia sul rapporto organico che sul generale principio che rende responsabili le persone fisiche e gli enti giuridici per l'operato dannoso di coloro che sono inseriti nell'organizzazione burocratica aziendale", è intervenuta a chiarire a che titolo l'associazione sia legata al fatto illecito del proprio rappresentante.

Le ragioni che conducono il Collegio a tale assunto muovono su due diversi piani argomentativi: 1. la responsabilità aquiliana, ex 2043 cod. civ., dell'ente per fatto illecito commesso dall'organo nel perseguimento dello scopo sociale; 2. la responsabilità del preponente per il fatto dannoso posto in essere dall'ausiliare, ex art. 2049.

Tale inquadramento del regime di responsabilità potrebbe ritenersi eccessivamente gravoso per gli enti no profit, soprattutto visto che l'art. 2049 cod. civ. è nato in riferimento alle attività produttive e, pertanto, giustificato dal "rischio impresa"¹⁰.

In tale ottica, parte della giurisprudenza ritiene che per le obbligazioni di fonte extracontrattuale la responsabilità dell'associazione non riconosciuta resti limitata al fondo comune associativo¹¹.

La dottrina sul punto è divisa.

La Suprema Corte di Cassazione ha peraltro specificato che, ai sensi dell'articolo 38 codice civile, nella disciplina generale delle obbligazioni delle associazioni non riconosciute sono compresi anche i debiti di natura tributaria, ancorché riguardi solo le obbligazioni collegabili all'attività da essi spiegata in concreto¹².

Così si è espressa, recentemente, la Cassazione: "in tema di obbligazioni tributarie, deve essere esclusa la responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. in capo al legale rappresentante di un'associazione non riconosciuta fondata sul mero presupposto della copertura della suddetta carica in quanto tale responsabilità deve essere invece collegata alla concreta attività negoziale svolta per conto dell'associazione e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori tra l'ente ed i terzi"¹³.

⁹ Cass. Civ., n. 10213/2001.

¹⁰ Giurisprudenza Italiana, n.3/2002.

¹¹ Cass. Civ. 28.06.2000, n. 8817.

¹² Cassazione civile 1 febbraio 2002 n. 1324, in I Quattro Codici della Riforma Tributaria BIG, IPSOA, Consiglio Stato sez III, 19 dicembre 1978 n. 732.

¹³ Cass. Civ., Sez. VI, 17-06-2015, n. 12473. Nello stesso senso Cass. Civ., Sez. V, 06-09-2013, n. 20485: "in presenza di reati tributari, la persona fisica destinataria di un avviso di accertamento a carico di una associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta potrà dimostrare di non essere stato".

Infine, rileviamo che anche *gli amministratori di una associazione non riconosciuta sono responsabili nei confronti dell'ente secondo le norme del mandato*. Per costante giurisprudenza si applica, infatti, alle associazioni non riconosciute la medesima disciplina prevista per le associazioni riconosciute qualora non presupponga la personalità giuridica dell'ente.

Avv. Maddalena Tagliabue

consigliere nel periodo accertato o, comunque, anche ove lo fosse stato, di non aver interferito con atti di gestione.